

Sent. n.428/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Sigg.ri Magistrati

dott.ssa Piera Maggi Presidente

dott.ssa Laura d'Ambrosio Consigliere

dott. Antonio Di Stazio Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n.75873 del registro di segreteria e promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

- Costantino MAGLIOCCA residente ad Alatri (FR), via delle Rose 21, non costituito;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 31 maggio 2018 il relatore, cons. Laura d'Ambrosio, e per la PR il V.P.G. Francesco Maffei;

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 27 novembre 2017, la Procura citava in giudizio l'ex sindaco di Alatri, Costantino MAGLIOCCA, con riferimento al risarcimento pagato dal Comune stesso alla dottoressa Tommasina Raponi, pari a € 63.621,23, che ha vinto la causa per illegittimità del licenziamento con sentenza Sezione del lavoro, Tribunale di Frosinone n.1411 del 19 ottobre 2011.

La vicenda viene così ricostruita.

Con delibera di Giunta 98/2006, seguita da provvedimento del sindaco 16/2006, il Comune assumeva, con contratto a tempo determinato, la dott.ssa Raponi per la figura di Responsabile dei Servizi socio assistenziali Distrettuali e Sociali Comunali, inquadrandola come dirigente (D73 CCNL Regioni ed enti locali). La decorrenza del contratto era dal 1

gennaio 2007 e la durata pari a quella del mandato del sindaco. L'incarico di responsabile citato, veniva confermato l'anno successivo con l'attribuzione della relativa posizione organizzativa.

Nel 2008 il sindaco contestava alla Raponi una serie di inadempimenti, quali l'interruzione dell'assistenza domiciliare, senza darne comunicazione, né all'utenza né al sindaco, che svolgeva anche le funzioni di Assessore competente. Con decreto del sindaco n.85/2008, veniva disposta la revoca della dirigente e, con decreto del sindaco 86/2008, la stessa veniva sostituita nell'incarico da altra dirigente. A seguito della delibera di Giunta n. 308 del 2008 il sindaco adottava il decreto 87/2008 di risoluzione del rapporto di lavoro.

La vicenda proseguiva presso il Tribunale del lavoro di Frosinone e si concludeva con la sentenza citata (n. 1411/2011) con la quale si dichiarava illegittimo il provvedimento di revoca della dirigente e si condannava il Comune al risarcimento del danno.

In data 2 marzo 2012 il comune prendeva atto della sentenza e chiedeva al Responsabile di settore di dare esecuzione alla stessa. In data 7 marzo 2012, con determina dirigenziale 389, la Raponi riceveva 62.695,58 euro a titolo di risarcimento delle retribuzioni maturate e non godute, liquidazione interessi, spese legali. Veniva anche liquidato il CtU del Tribunale con la somma di euro 475,65. In ragione di ciò veniva iscritto debito fuori bilancio pari ad euro 63.621,23.

Il Comune ha costituito in mora l'ex sindaco con nota protocollo n. 7573 del 27 febbraio 2017, sia per il risarcimento corrisposto alla Raponi (euro 69.009,48), sia per l'importo corrisposto alla sua sostituta nell'incarico (euro 35.700,29).

A seguito di invito a dedurre il Magliocca ha contestato:

- la prescrizione, a suo avviso da computarsi dal momento della sentenza del giudice del lavoro 2011 e, comunque, non interrotta dalla generica nota del 2017;
- la correttezza del proprio operato che, infatti, necessitava di diversi interventi del Tribunale alcuni anche favorevoli alla posizione del sindaco;
- la colpa delle strutture amministrative, quali segretario generale e responsabile servizi finanziari, che non erano intervenuti adeguatamente a supporto delle decisioni del sindaco.

Nell'atto di citazione la Procura respinge l'eccezione di prescrizione in quanto il danno è divenuto certo solo al momento del pagamento (2012).

Quanto alla nota di messa in mora la procura ricorda che la stessa non deve avere forme particolari purché vi sia contenuta la chiara indicazione del dovuto ed emerga la volontà del creditore ad ottenere l'adempimento. In questo senso l'atto del Comune costituisce una valida messa in mora.

Constata, poi, la procura che, nello stesso regolamento del Comune, è previsto che la revoca dell'incarico debba passare attraverso un mutamento organizzativo oppure debba essere giustificato dall'inosservanza delle direttive ricevute, dal mancato raggiungimento dei risultati, o da responsabilità gravi e reiterate con avvio del provvedimento disciplinare. La revoca ha un *iter* procedurale che non è stato seguito. Nel provvedimento, infatti, non viene citato il Segretario Generale

o il parere di altri uffici che, oggi, il convenuto chiama in co-responsabilità ma che, all'epoca, non furono neppure interpellati. Per tutte queste ragioni il licenziamento è stato giudicato illegittimo e di ciò deve rispondere il sindaco che ha posto in essere tale illegittimità produttiva di danno.

All'udienza odierna la procura ha ribadito le suddette argomentazioni.

DIRITTO

La vicenda che qui interessa riguarda un provvedimento di licenziamento di un dirigente che, giudicato illegittimo, ha comportato un danno al Comune che ha dovuto eseguire, con oneri di spesa, la sentenza del Tribunale civile.

Il convenuto, per altro non costituito in giudizio, si è difeso in sede di invito a dedurre adducendo diverse motivazioni.

In primo luogo, ha eccepito il decorso del termine prescrizione. Tuttavia, si deve rilevare che la prescrizione inizia a decorrere dal pagamento (SSRR 14/11/QM) che è avvenuto, nel caso in esame, nel 2012. La costituzione in mora del comune è, quindi, in termini per interrompere la prescrizione.

Il convenuto, nelle deduzioni scritte, eccepisce anche che il procedimento per il licenziamento è complesso e che l'apparato amministrativo non è stato adeguato nel coadiuvarlo.

Tuttavia, non risultano agli atti i passaggi proceduralmente necessari per la formazione dell'atto amministrativo, tra cui il visto del Segretario generale. Sembra, quindi, che, piuttosto che farsi coadiuvare come previsto dalla legge dal proprio apparato amministrativo, il sindaco abbia volutamente agito per conto suo, assumendosi, quindi, la piena responsabilità dell'atto. Né può costituire una valida giustificazione l'affermazione che, essendo un medico, non era a conoscenza dei tecnicismi amministrativi. Infatti, è proprio per coadiuvare i rappresentanti politici che vengono previste procedure amministrative che, nel caso in esame, sono state ignorate. Infatti, il giudice del lavoro ha condannato l'Amministrazione proprio in ragione della mancanza delle previste procedure.

Non si può escludere che la dirigente licenziata fosse realmente responsabile delle mancanze che il convenuto ha inteso contestarle, ma ciò non esime chi assume decisioni che impegnano l'Amministrazione dal farlo nei modi previsti dalle norme e con le prescritte procedure, poste a tutela del buon andamento dell'Amministrazione.

Si configura, quindi, una condotta del convenuto gravemente colposa.

Tuttavia, appare legittima una riduzione del danno in via equitativa in ragione del fatto che, dalla ricostruzione fornita dalla procura, emerge che la struttura amministrativa non ha posto in essere quei presidi, in termini di controllo, che avrebbero consentito al sindaco di non incorrere negli errori causativi del danno.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette

DICHIARA

- la contumacia del convenuto;

ACCOGLIE

- la citazione e quantifica il danno da risarcire in euro 40.000,00 (quarantamila/00), comprensivi di rivalutazione, oltre agli interessi dal deposito della sentenza al soddisfo.

Le spese di giudizio sono a carico del soccombente e si liquidano in euro 416,03 (quattrocentosedici/03).

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 31 maggio 2018.

L'Estensore

Il Presidente

F.to Laura d'Ambrosio

F.to Piera Maggi

Depositata in Segreteria il 2 agosto 2018.

Il Dirigente

F.to Paola Lo Giudice